



Comune di
Vestone (BS)
Piazza Garibaldi 12 25078 Vestone BS
protocollo@pec.comune.vestone.bs.it-
www.comune.vestone.bs.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 58

Oggetto: MODIFICAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - TRIENNIO 2020/2022

L'anno duemilaventi, il giorno 10 (dieci) del mese di novembre alle ore 19,00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
	Roberto Facchi	Sindaco	X	
	Giovanni Zambelli	Assessore	X	
	Igor Roncetti	Assessore	X	
	Marcella Bacchetti	Assessore	X	
	Maddalena Bertolotti	Assessore	X	

Presiede il Sindaco.

Provvede alla redazione del presente verbale il dott. Alberto Lorenzi, segretario comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale in seduta del 10 novembre.2020

Proponente: Assessore al Personale Maddalena Bertolotti

Oggetto: MODIFICAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - TRIENNIO 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- ✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2016 e s.m.i.;
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 009 in data 30.04.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2024 – sezione operativa: 2020/2022);
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 010 in data 30.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi documenti programmatici;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il piano della performance 2020/2022;
- ✓ l'art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ la legge n. 241 del 07.08.1990;
- ✓ l'art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999 (categorie protette), finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), secondo il quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- l'art. 3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 75/17, che prevede: " 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli ufficiadottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, **previa informazione sindacale**, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, **in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance**, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.**

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente ...omissis...

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

- l'art. 6-ter del D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 75/17, secondo il quale ciascuna Amministrazione Pubblica, comunica, secondo le modalità definite dall'articolo 60 del TUPI, le informazioni riguardanti le necessità emergenti di nuove figure e competenze professionali nonché i dati correlati ai fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali, che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

- l'art. 14 bis del dl 4/19, convertito in legge 26/19, che ha modificato in tal senso l'art. 3, comma 5 del DL 90/14 convertito in legge 114/14, secondo il quale: ”A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;

- l'art.9, comma 28, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e s.m.i., in materia di lavoro flessibile, il quale impone di non superare il 100% della spesa totale sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, per gli enti virtuosi in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”;

VISTE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Decreto 8/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 in data 27/07/2018;

(...)

“L'art. [33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34](#), nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo [23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

(...)

la nuova disciplina in discorso, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell'ente (come si è detto, flessibile e ancorato ad un concetto di flusso) sostituisce, nel richiamo esplicito dell'art. 32, la normazione preesistente.

Vedi Deliberazione n. 548/2018/PAR, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto

Vista la Circolare Ministero dell'interno|8 giugno 2020 Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.

Assunzioni di personale da parte dei comuni

nella quale, tra l'altro è chiarito quanto segue

“(...)

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dall'art. 33, comma 2, del citato D.L. n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.”

Corte dei Conti|EMILIA ROMAGNA|Parere|25 giugno 2020| n. 55

Data udienza 25 giugno 2020

(...)

La Sezione dà atto che il quadro normativo sopra riassunto risulta oggi superato dall'art. [33, comma 2, del d.l. n. 34/2019](#) (cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla [l. 28 giugno 2019, n. 58](#) e successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della [l. n. 160/2019](#) (legge di bilancio 2020), a norma del quale “A decorrere alla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione [...]”.

(...)

Il superamento della logica del cd. turn over è stato meglio precisato nella circolare interministeriale - emanata congiuntamente da Ministro della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno - esplicativa della nuova normativa: "il cd. Decreto Crescita (d.l. n. 34/2019), all'art. 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over in un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale”.

Preso atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni

LIMITE DI SPESA PERSONALE

Premesso:

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata dal Segretario comunale Gestione Risorse Umane anche nel rispetto ed in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere ad un'ulteriore definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2018/2020 nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATO l'art.1 della legge 296/06 e s.m.i. - comma 557 "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."*

- comma 557-quater: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."*, cioè del triennio 2011/2013, essendo entrata in vigore la relativa disposizione nell'anno 2014;

VISTI:

- l'art. 33 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge 58/2019, che disciplina le assunzioni negli enti locali, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della

spesa di personale, prevedendo che “ i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio **per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio**, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. ...omissis..... I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia....omissis.... “

- **il Decreto Ministeriale in data 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, attuativo dell’art. 33, comma 2, sopra citato, pubblicato sulla G.U n.108 del 27/04/2020, con decorrenza dell’applicazione delle norme dal 20/04/2020;**

- la circolare esplicativa della Funzione Pubblica, sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, in materia di assunzioni di personale, in attesa di essere firmata dai Ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno;

DATO ATTO CHE:

- Il Comune di Vestone ha una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, e ha pertanto riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 17. 04. 2020: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 , fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, **possono incrementare la Spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’articolo 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.**” E possono altresì incrementare annualmente la **spesa del personale registrata nel 2018** (ultimo rendiconto approvato), in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall’art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia;

- l’articolo 6 del D.M. in parola specifica che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 **non rileva ai fini del**

rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 13.02.2019, approvativa del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 comprensiva del Piano assunzionale 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 19/08/2020 approvativa del vigente Piano triennale delle azioni positive del Comune, triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 26/06/2020 approvativa dell'ultimo conto consuntivo approvato, relativo all'anno 2019;
- Vista la deliberazione della Giunta n. 41 del 19/08/2020 di approvazione del Piano dei Fabbisogni di personale 2020/2022;
- Preso atto di nuove necessità assunzionali manifestatesi in seguito all'approvazione della delibera sopra citata;

EVIDENZIATO che nelle Linee guida sul Piano dei Fabbisogni di personale, approvate con il citato Decreto 8/05/2018, si sottolinea, ai sensi della nuova normativa introdotta dall'art 6 del dlgs 165/01 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 75/17, il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica essendo il PTFP finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze: **la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP**, nel quale la dotazione organica va espressa in termini finanziari e la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale;

DATO ATTO CHE nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, le Amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dovranno indicare nel PTFP le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, **nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;**

DATO ATTO CHE è necessario predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e delle risorse finanziarie a disposizione e che la programmazione deve pertanto tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposte presentate dai Responsabili di Area, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, contenuta nel D.U.P. 2020/2022 approvato con delibera della Giunta comunale n. 13 del 04.03.2020 e nel P.E.G. 2020/2022, approvato con delibera della Giunta comunale n. in data odierna e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VERIFICATO che sarebbero altresì necessarie figure professionali da adibire a supporto:

- dei controlli interni (strategico, di regolarità amministrativa, di gestione, sulle società ed organismi partecipati, sugli equilibri di bilancio, sulla qualità dei servizi);
- della trasparenza e della anticorruzione;
- dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti;
- dell'ufficio patrimonio;
- dell'attuazione del codice dell'amministrazione digitale;

VISTI i prospetti allegati, che in attuazione di quanto previsto nel D.M. 17 marzo 2020, calcolano il rapporto *Spesa Personale/ Entrate Correnti*, definendo, in base al valore soglia di spesa di personale per fascia demografica nel quale si trova l'Ente, **il nuovo limite di spesa di personale**, che risulta pari a:

euro 781.168,75 , con un incremento effettivo da poter destinare ad assunzioni a tempo indeterminato, calcolato all'anno 2020, pari a euro 124.724,42 ;

DATO ATTO CHE:

- **la spesa di personale** prevista in bilancio relativa all'anno 2020 è pari a:

Euro 611.423,79

- **la spesa media di personale nel triennio 2011/2013**, ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è pari a:

euro 742.436,93

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti limiti in materia di spesa di personale, le seguenti assunzioni:

ANNO 2020					
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ	NR	IMPORTO

Istruttore direttivo	D	Tempo pieno e indeterminato	Art. 35	1	35.507,96 €
					35.507,96 €

ANNO 2021					
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ	NR	IMPORTO
Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	Art. 35	1	31.303,22 €
Operaio	B1	Tempo pieno e indeterminato	Art. 35	1	28.375,07 €
Istruttore contabile	C	P.T. 20 ore e indeterminato	Art. 35	1	19.466,94 €
Istruttore direttivo area tecnica	D	Tempo pieno e indeterminato	Art. 35	1	35.507,96 €
					114.653,19 €

ANNO 2022					
QUALIFICA	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ	NR	IMPORTO
Istruttore amministrativo	C	Tempo pieno e indeterminato	Art. 35	3	93.909,66 €
Agente di polizia locale	C	Tempo pieno e indeterminato	Art. 35 PL	1	32.365,22 €
					126.274,88 €

DATO ATTO che, nel rispetto dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, sarebbe possibile attuare istituti di lavoro flessibile per una somma complessiva pari a euro 26.933,20 nel rispetto del 100% della spesa totale sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile e che per il 2020 non sono previste le **forme di lavoro flessibile**;

Si provvederà con contratti di lavoro flessibile, ove fosse necessario intervenire in caso di situazioni straordinarie, come sostituzioni di maternità o altre assenze non previste, da coprire in modo temporaneo, nel rispetto dei limiti di spesa e normativi vigenti.

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio per le categorie protette di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, poiché alla data del 31/12/2019 esiste un dipendente assunto in esecuzione della norma suddetta:

DATO ATTO, altresì, che il Piano in approvazione è stato trasmesso al Revisore per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che il detto parere è stato reso favorevolmente con verbale in data , acquisito al protocollo dell'Ente in data al n. ;

RITENUTO opportuno approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020÷2022 (Relazione allegato 1) relativamente;

PRESO ATTO delle seguenti cessazioni che si sono verificate e che si prevede si verificheranno:

2019	2020	2021	2022
0,00 €	24.166,12 €	41.832,25 €	56.574,55 €

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento verranno informate le R.S.U., le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e il C.U.G;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 267/2000, tale atto rientra nella competenza della Giunta Comunale;

DATO ATTO che vi è la necessità di garantire l'ordinaria attività amministrativa, e ritenuto di procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile del Servizio Personale dott. Alberto Lorenzi, nonché il parere di regolarità contabile espresso da parte della Rag. Grazia Albertini, Responsabile dell'Area Servizi Economico-Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

- 1) *DI APPROVARE* il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020÷2022 (Relazione allegato 1) ricordando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni, che il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel piano dei fabbisogni medesimo;
- 2) *DI DARE ATTO* che il presente piano aggiorna e sostituisce quello approvato con la deliberazione della giunta comunale n.° 41 del 19/08/2020
- 3) *DI DARE ATTO* che il Comune di Vestone ha una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, e ha pertanto riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 17/04/2020, potendo incrementare per il triennio 2020÷2022 la **spesa del personale registrata nel 2018**, (Relazione allegato 1) (ultimo rendiconto approvato) come da prospetto di cui in premessa;
- 4) *DI DARE ATTO* che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. N.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

- 5) *DI DARE ATTO* che il Piano in approvazione è stato trasmesso al Revisore per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 6) *DI INOLTRE* per informativa alle Rappresentanze Sindacali e alla CUG il presente provvedimento successivamente all'acquisizione del parere favorevole di cui al precedente punto;
- 7) *DI PUBBLICARE* il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 8) *DI TRASMETTERE* il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 9) *DI INCARICARE* il responsabile dell'area Amministrativa ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti;
- 10) *DI DARE ATTO* che il Responsabile del procedimento, per l'Area Personale - Parte Giuridica, è il dott. Alberto Lorenzi, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- 11) *DI DARE ATTO* che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;
- 12) di demandare al competente Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti rivenienti dal presente deliberato e conseguenti all'adozione del medesimo, tra cui i procedimenti di assunzione del personale a' sensi degli articoli 183 comma 9, 107 II° e III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché dell'art. 4 II° comma e. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
- 13) **DI DARE ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso dinnanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio e propone ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, al Capo dello Stato.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE.

I competenti Responsabili del Servizio esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

per la regolarità tecnica: **favorevole**

Vestone, li 10 novembre 2020

Il Responsabile del Servizio Personale
Dott. Alberto Lorenzi

per la regolarità contabile: **favorevole**

Vestone, li 10 novembre 2020

La Responsabile dei Servizi Finanziari
Grazia Albertini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Roberto Facchi

Il Segretario Comunale
dott. Alberto Lorenzi
